

L'uso dei Social Network

Oggi vedremo di trattare l'uso corretto dei Social all'interno della nostra Società ed anche le regole a cui devono sottostare i Giudici di Gara per quanto riguarda i social.

MA COSA SONO I SOCIAL MEDIA?


Il significato di *media* deriva:

- Dal latino «medium», cioè mezzo o strumento per condividere contenuti con un vasto pubblico (utenti social).

MA QUANTI SONO GLI UTENTI?

Gli utenti in questo momento caratterizzato dalla globalizzazione, sono, secondo l'ultimo *Global Digital Report* che rileva gli utenti social nel 2019, 3,48 miliardi e crescono in media di oltre un milione al giorno.

Le piattaforme più usate da gli utenti Social sono:



Il tempo di permanenza di ogni utente è in media 6 ore giornaliere per una media di oltre 6 ore e mezza al giorno.

Ciò è esemplificativo di quanto i social possono condizionare le notizie, esporre le persone e le loro vite come in una vetrina che è vista da milioni di persone.

Sicuramente fra gli utenti social, ci sono ovviamente anche Giudici di Gara, atleti, direttori sportivi, ecc.

Perciò si rende necessario delineare alcune **LINEE GUIDA** che vadano ad orientare gli utenti al fine di tutelarsi.

Adesso andiamo a vedere in modo attuativo quali sono le **LINEE GUIDA** per quanto riguarda il Regolamento Operativo riferente i Social Network riguardante i Giudici di Gara:

Art. 4 Titolo I DIRITTI-DOVERI- PRESCRIZIONI

- ▶ **J)** astenersi dall'esprimere pubblicamente, anche a mezzo di social network, forum, siti e altri mezzi di informazione, giudizi sull'operato dei colleghi Giudici di Gara e di altri tesserati FCI;
- ▶ **K)** astenersi dal pubblicare, divulgare e commentare sui social network, forum, siti e altri mezzi di informazione, atti e documenti ufficiali relativi alle gare della FCI anche se non designati (esempio: ordini di arrivo, comunicati di giuria, lista dei partenti, etc..);
- ▶ **L)** astenersi dal rilasciare interviste a testate giornalistiche, radio-televisive, siti web, etc..., se non dopo espressa autorizzazione concessa dalla CNGG sentito eventualmente il parere della CRGG.

Art. 5 Titolo I DIRITTI-DOVERI- PRESCRIZIONI

RISERVATEZZA

- ▶ **C)** svolgere qualsiasi attività in seno ad un evento ciclistico che possa mettere in discussione e/ o in dubbio il ruolo di terzietà e di imparzialità;
- ▶ **E)** esprimere, divulgare, commentare, pubblicare su social network, forum, siti ed altri mezzi di informazione, espressioni di carattere politico o confessionale con la foto profilo in divisa da Giudice di Gara FCI;
- ▶ **F)** utilizzare la denominazione «Giudici di Gara FCI» ovvero denominazioni simili che comunque richiamano o riconducono alla categoria, per iniziative non istituzionali e creazione di gruppi su social network, su organi di informazione o siti web, senza la previa autorizzazione della CNGG.

Art. 5 Titolo I DIRITTI-DOVERI- PRESCRIZIONI

IMPARZIALITA'

Si esprime in questo modo:

- ▶ Lo svolgimento dell'attività di Giudice di Gara in «ruolo» è contemporaneamente incompatibile con le seguenti altre funzioni:
 - speaker
 - giornalista sportivo
 - cameraman, tecnico video, tecnico del suono e fotografo.

Facendo riferimento alla casistica, passiamo ad analizzare quali sono le domande più frequenti rispetto *l'Uso Del Social*.

1. Posso pubblicare una foto di gruppo della giuria?
2. Posso pubblicare una foto in divisa?
3. Posso commentare o mettere un like ad un post che potrebbe risultare “di parte” anche se non sono stato io l'autore del post?
4. Come devo comportarmi se sono “vittima” dei social? Se è postato sui social il mio operato o commenti sul mio operato?

A queste domande rispondiamo in questo modo; occorre tener presente sempre i principi di:

- RISERVATEZZA
- IMPARZIALITA'
- TERZIETA'

Concludiamo dicendo che possiamo gestire il nostro comportamento, ma non il comportamento degli altri utenti.

Per tanto è importante sapere come tutelarsi e quindi segnalare eventuali circostanze spiacevoli alla Commissione Regionale, la quale provvederà a notificare l'accaduto alla Commissione Nazionale Giudici di Gara.

Astenersi da

- **Pubblicare foto in divisa;**
- **Pubblicare post con opinioni lesive dell'operato altrui;**
- **Commentare post anche se chiamati in causa;**
- **Manifestare simpatie per direttori sportivi e/o atleti.**

I SOCIAL NETWORK CI CONSENTONO DI MANIFESTARE OPINIONI, MA QUALI SONO I LIMITI?

Art. 21 DELLA COSTITUZIONE

- Da libertà di pensiero non deve ledere la persona in quanto di viene diffamazione. Quindi il post si considera diffamatorio anche quando non indica esplicitamente il nome della vittima. Basta che questa sia facilmente riconoscibile e individuabile dalla collettività.

Per quanto riguarda diffamazione facciamo appello **Art. 595 Codice Penale**

- Offesa della reputazione altrui;
- L'assenza del soggetto che si sta offendendo;
- La presenza di più persone.

Infatti con **Sentenza del 2 gennaio 2017 n°50** si dichiara che:

la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca **facebook integra un'ipotesi si diffamazione aggravata** ai sensi dell'**Art. 595** terzo comma codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Non sempre si fa un uso consapevole di questi strumenti e spesso si sottovalutano alcuni aspetti che andrebbero approfonditi per evitare spiacevoli conseguenze.

I social network ormai sono parte integrante della nostra quotidianità ma occorre usarli in modo etico e non lesivo della dignità, della integrità della persona esponendo chiunque al pubblico o alla gogna mediatica.



A maggior ragione questo principio deve essere accolto e attuato da chi ricopre una carica che implica l'uso di giudizi imparziali, come un Giudice di Gara è tenuto ad esprimere.